



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**130/2014**  
**Ottobre/5/2014 (\*)**  
**Napoli 10 Ottobre 2014**

***La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 20415 del 26 Settembre scorso, ha statuito che la dichiarazione dei redditi è emendabile anche oltre il termine stabilito per l'integrazione (id. entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) nel caso di errori ed omissioni formali.***

Con la sentenza n. 20415/2014, pubblicata il 26 settembre scorso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è stato definito che, **in presenza di errori meramente formali, il contribuente ha più tempo per emendare** (*ergo* ravvedere) **la dichiarazione dei redditi**.

Nel caso *de quo*, i Giudici del Palazzaccio si sono occupati di un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento conseguente alla liquidazione di IRPEF e IVA per l'anno 2000, operata dall'Ufficio ai sensi degli articoli 36-*bis* D.P.R. n. 600/73 e 54-*bis* D.P.R. n. 633/72.

Il ricorso del contribuente alla CTP di Milano non era stato accolto, avendo l'adito Giudice di prima istanza ritenuto tardiva la dichiarazione di rettifica del contribuente poiché presentata nel 2005 in occasione della proposizione dell'impugnativa verso la cartella.

Nel successivo ricorso in appello, la CTR della Lombardia ha invece ritenuto tempestiva la dichiarazione in parola, anche se limitatamente al reddito imponibile ai fini IRPEF, con accoglimento parziale dell'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di prime cure.

Nel ricorso in Cassazione, la controversia si è parimenti chiusa a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, a parere degli Ermellini nel caso di imposte sui redditi, **la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, ravvedendo errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede di contenzioso per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione Finanziaria e anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione** (*id*: entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo - art. 2, co. 8 bis, D.P.R. n. 322/98, come introdotto dall'art. 2 del D.P.R. n. 435/01) **solo nell'ipotesi in cui si tratti di correzione di "errori od omissioni" di carattere meramente formale, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta.**

La scadenza prevista dalla disposizione succitata opera, invero, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione in questione, come tale ravvedibile anche al di là del termine di cui al citato art. 2, co. 8 bis, D.P.R. 322/98.

Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ha constatato che **la dichiarazione integrativa del contribuente**, presentata solamente in occasione dell'impugnazione della cartella, **era finalizzata a un mutamento della base imponibile al fine di ridurre il reddito dichiarato per l'anno 2000 e non ad ovviare ad errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in questione.

Pertanto, alla stregua dei rilievi suesposti, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, al più tardi, entro il 31 ottobre 2002, vale a dire entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (2001); ciò ha portato a concludere

che "la rettifica proposta nell'anno 2005 contrariamente all'assunto del Giudice dell'Appello, deve considerarsi tardiva".

Conseguentemente, la sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la causa decisa nel merito dalla Sezione Tributaria del Palazzaccio che, respinto integralmente il ricorso, ha statuito l'importante principio giuridico riportato in epigrafe.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**